

Nicola De Luca

**INTERESSI COMPOSTI,
PREMMORTAMENTO E COSTI
OCULTI. NOTE SUL MUTUO
ALLA FRANCESE E ALL'ITALIANA**

Estratto



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

INTERESSI COMPOSTI, PREAMMORTAMENTO
E COSTI OCCULTI.
NOTE SUL MUTUO ALLA FRANCESE E ALL'ITALIANA (*)

SOMMARIO: 1. Il mutuo rateale: modello all'italiana e alla francese. — 2. Il problema di determinatezza dell'oggetto. — 3. Il problema di anatocismo. — 4. Il problema del superamento della soglia usuraria. — 5. Interessi composti, anatocismo e costi occulti. — 5.1. La scadenza dell'obbligazione di interessi: il c.d. preammortamento. — 5.2. L'imputazione a capitale del pagamento di interessi non ancora maturati od esigibili. — 6. Mutui a rata costante e decrescente: condizioni e limiti di ammissibilità.

1. Nel mutuo la restituzione del capitale deve essere effettuata al termine convenuto o, in mancanza, a quello fissato dal giudice (art. 1817 c.c.). La restituzione rateale del capitale, consentita dalla legge (art. 1819 c.c.), è peraltro una convenzione normale nella prassi, la quale ha elaborato una serie di formule che consentono di diversamente computare e corrispondere gli interessi dovuti sulle somme mutate. Le formule praticate in Italia sono fondamentalmente due: quella all'italiana, o a capitale costante, tendenzialmente recessiva e quella alla francese, a rata costante, assolutamente dominante sul mercato.

Secondo la formula tradizionale all'italiana, il capitale mutuato viene frazionato in un numero di rate eguali corrispondenti al tempo e alla periodicità convenuti — annuale, semestrale, trimestrale o mensile per X anni — e a queste rate si aggiungono gli interessi nella misura convenuta o, in mancanza, legale. Se l'interesse è fisso, la quota per interessi da aggiungere alla rata è progressivamente decrescente. Questo metodo di corresponsione dell'interesse è tuttavia spesso contrario all'andamento del reddito dei mutuatari, crescente nel tempo soprattutto nei mutui di lunga durata. Anche per questa ragione, da un certo tempo, le banche

(*) Lo scritto costituisce rielaborazione della relazione presentata al *Corso di alta formazione sul contenzioso bancario*, nel modulo *Forma e contenuto dei contratti bancari*, organizzato dal Tribunale di Pescara, il 27 aprile 2018.

italiane propongono — quasi esclusivamente — piani di rimborso rateale dei mutui con il metodo alla francese, a rata costante.

Nel mutuo alla francese, e similmente in quello alla tedesca (1), la rata — comprensiva di capitale e interessi — si mantiene costante per tutta la durata del rapporto. All'interno della rata viene calcolata una quota per interessi decrescente, e dunque più alta all'inizio, e una quota per capitale crescente, e dunque più alta alla fine. Il metodo alla francese dà luogo nel complesso ad un costo per il finanziamento più alto di quello che, a parità di capitale mutuato, numero di rate e tempo, sarebbe dovuto con il mutuo all'italiana. Per fare un esempio: un mutuo di 100.000,00 Euro a 10 anni al 3% annuo e rate annuali costa al mutuatario, con il metodo francese, 117.230,51 Euro, con un'incidenza percentuale degli interessi sull'importo del finanziamento pari al 17,23%; lo stesso mutuo costa al mutuatario, con il metodo italiano, 116.500,00 Euro, con un'incidenza percentuale degli interessi sull'importo del finanziamento pari al 16,50%. Il mutuo alla francese dunque conviene sicuramente alla banca, ma non può negarsi che soddisfi anche l'interesse del mutuatario di evitare che, proprio quando il suo reddito è verosimilmente più basso, le rate siano più alte e viceversa.

Probabilmente, per il fatto che un mutuo alla francese è comparativamente più oneroso di un mutuo all'italiana, è stato più volte chiesto alla giurisprudenza di giudicarne la legittimità. Si dubita al riguardo: *a)* se la composizione sempre diversa tra capitale ed interessi per ciascuna rata costante possa comportare indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto, comportando nullità della pattuizione degli interessi *ex art. 1346 c.c.* e rideterminazione al tasso legale *ex art. 1284 c.c.*; *b)* se il fatto di incorporare nella rata costante una quota di interessi possa dare corso, di per sé, ad un anatocismo vietato a norma dell'art. 1283 c.c.; *c)* se per effetto del cumulo tra interessi di mora e interessi corrispettivi si dia corso a superamento del tasso usurario.

2. È stato censurato che la convenzione di rateizzazione alla francese non consenta di comprendere dal contratto, ma solo dal piano di ammortamento, quale sia l'effettivo tasso di interessi applicato su ciascuna rata e nel complesso. Ciò potrebbe condurre alla nullità del contratto o della clausola per indeterminatezza, a norma dell'art. 1346 c.c.

(1) Il piano di ammortamento alla tedesca è molto simile al piano francese poiché prevede anch'esso il pagamento di una rata costante. L'unica differenza è costituita dal pagamento degli interessi che avviene in via anticipata, cioè all'inizio del periodo in cui matureranno.

In particolare, in un caso di mutuo alla francese, a rata costante, ma altresì caratterizzato da tasso di interesse variabile, è stato accertato che i più criteri stabiliti per il calcolo dell'interesse non potevano reputarsi tra loro compatibili, dovendosi necessariamente privilegiare l'uno rispetto all'altro. Il piano di ammortamento, pertanto, operava una delle possibili applicazioni della clausola contrattuale, ma non l'unica. Il Giudice ritenne che, comportando una scelta applicativa tra più alternative possibili, la clausola di interessi risultava nulla per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto. Con la conseguenza che andava operata una sostituzione del tasso convenzionale ultralegale con quello legale (*ex art. 1284, comma 3°, c.c.*) e, conseguentemente, la convenzione della rata costante, alla francese, doveva essere sostituita con quella a capitale costante, all'italiana (2).

Questo caso giurisprudenziale non consente di affermare che il mutuo alla francese dia corso in generale ad una clausola di interessi indeterminata o indeterminabile, soprattutto se l'interesse è calcolato a tasso fisso anziché variabile. Al contrario, come è stato osservato (3), la censura potrebbe in ipotesi riguardare qualunque clausola di interessi, anche se relativa a mutui a capitale costante. È dubbio pertanto che, rilevata l'indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi, da una parte, la stessa debba essere sostituita con l'interesse legale, *ex art. 1284 c.c.*, e non con l'interesse dei buoni del tesoro, come vuole l'art. 117 t.u.b., e, dall'altra parte, che al piano alla francese debba necessariamente sostituirsi quello all'italiana (4).

A margine del caso si pone poi un'ulteriore questione e cioè se il

(2) In questo senso Trib. Milano, 30 ottobre 2013, in questa *Rivista*, 2015, II, 51, con nota di CAMARDI, *Mutuo bancario con piano di ammortamento « alla francese », nullità delle clausole sugli interessi e integrazione giudiziale*. Simili censure sono state mosse anche da Trib. Bari-Rutigliano, 29 ottobre 2008, in *Contratti*, 2009, 221; nonché in *Giur. merito*, 2009, 82 (m), con nota critica di SILVESTRI e TEDESCO, *Sulla pretesa non coincidenza fra il tasso espresso in frazione d'anno e il tasso annuo nel rimborso rateale dei prestiti secondo il metodo « francese »*; la corte pugliese, tuttavia, anziché censurare l'indeterminatezza o indeterminabilità della clausola, la ha ritenuta idonea a determinare un effetto anatocistico, censurabile — come vedremo nel testo — per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c.

(3) Da CAMARDI (nt. 2), 51.

(4) Queste le conclusioni di CAMARDI (nt. 2), 66 s. Ma, in senso contrario, COLANGELO, *Mutuo, ammortamento « alla francese » e nullità*, in *Foro it.*, 2014, I, 1237, (a 6 s. della versione informatica) secondo cui, la pattuizione scritta dell'interesse non corrispondeva a quella effettiva, da calcolarsi sottraendo al montante — costituito da tutte le rate da pagare — il capitale. Così, l'A. dimostra che tanto applicando la formula dell'attualizzazione semplice al piano di rimborso, quanto quella dell'attualizzazione ad interesse composto, il tasso nominale sarebbe risultato diverso da quello dichiarato, implicando « indeterminatezza del contratto *ex art. 1346 c.c.* e la sostituzione *ex art. 1419 c.c.* del tasso convenzionale con il tasso

piano di ammortamento possa reputarsi idoneo ad integrare o a superare la clausola di interessi nell'ipotesi in cui essa non possa essere considerata indeterminata o indeterminabile per intrinseca contraddizione. In un ulteriore caso giurisprudenziale il piano di ammortamento, costruito in difformità della clausola di interessi, venne semplicemente rideterminato siccome reputato erronea esecuzione del contratto (*ex art. 1430 c.c.*), ma non ricondotto *ope iudicis* al modello italiano (5). Nei casi di indeterminatezza della clausola di interessi contenuta in contratto, e di sua determinazione attraverso il piano di ammortamento, è stato peraltro sostenuto che il piano di ammortamento possa assumere valenza negoziale, dovendosi alla stregua di questo giudicare la esatta determinazione delle rate (6): anche in questo caso senza sostituzione al modello convenzionale di quello all'italiana.

In conclusione sul punto, non può affermarsi che la previsione di un piano rateale alla francese comporti di per sé indeterminatezza della clausola di interessi e, dunque, la necessità di sostituire il piano di ammortamento a rata costante con un piano a capitale costante e con l'applicazione degli interessi legali anziché ultralegali. Il che però non esclude che il piano alla francese possa contrastare con altri principi dell'ordinamento tra cui il divieto di anatocismo e quello di usura.

3. Parte minoritaria e più risalente della giurisprudenza ha sostenuto che il metodo di ammortamento alla francese comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato è quello composto e già non quello semplice. L'interesse semplice sarebbe invece quello previsto dal codice civile, dato il principio secondo cui i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (art. 821, comma 3°, c.c.). Orbene, secondo questa linea di pensiero, il fatto che competa al debitore di imputare il pagamento e che, in assenza di imputazione, le somme versate si imputino prima agli interessi e poi al

legale, *ex art. 1284, 3° comma, c.c.* ». Al contrario, non potrebbe trovare applicazione l'art. 117 t.u.b., per le ragioni indicate nella sentenza milanese.

(5) E v. Trib. Benevento, 19 novembre 2012, n. 1936, *inedito*, ma reperibile su vari siti internet, e commentato favorevolmente da CAMARDI (nt. 2), 54 s.

(6) In questo senso, CAMARDI (nt. 2), 55 s.; DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, in *Il diritto degli affari*, a cura di Inzitari, Padova, 2008, 147; FAUSTI, *Il mutuo*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da Perlingieri, Napoli, 2004, 113. In giurisprudenza, v. anche Cass., 19 aprile 2002, n. 5703 (sulla peculiare questione relativa alla imputazione a capitale e interessi dei pagamenti effettuati in relazione ad un mutuo estinto anticipatamente).

capitale, non può risolversi nel diritto del mutuante « di incrementare surrettiziamente il tasso (pattuito ai sensi dell'art. 1284 c.c.), gli interessi e la remunerazione del capitale prestato »; al contrario, « il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo regole matematiche dell'interesse semplice ». Con la conseguenza che la banca, che utilizza nel contratto di mutuo la capitalizzazione alla francese, violerebbe non solo il dettato dell'art. 1283 c.c., ma anche quello dell'art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza, impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto (7).

La parte prevalente e più moderna della giurisprudenza è però orientata in senso contrario, sostenendo che il maggior ammontare degli interessi da versarsi — rispetto a piani di ammortamento costruiti all'italiana — dipende non dall'applicazione di interessi composti, e quindi da un effetto anatocistico, ma dalla diversa costruzione delle rate (8). Ancor più esplicita è la posizione dell'Arbitro Bancario Finanziario, secondo cui la più lenta riduzione del debito residuo collegata al piano di ammortamento alla francese (ed il maggior ammontare degli interessi da versare, quindi, in definitiva, il maggior costo del finanziamento) è conseguenza non della violazione dell'art. 1283 c.c. e, quindi, della applicazione di interessi composti, bensì della diversa costruzione della rata, con prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi, cosa che, tra l'altro, rappresenta naturale applicazione della regola fissata dall'art. 1194 c.c., secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore (9).

Alcune recenti pronunce hanno tuttavia posto in discussione l'orien-

(7) Nel testo sono riportati la massima e i più salienti passaggi argomentativi di Trib. Bari-Rutigliano, 29 ottobre 2008 (nt. 2).

(8) Nel testo è riportata la massima del Trib. Milano, 30 ottobre 2013, (nt. 2). Analogamente, Trib. Treviso, 5 novembre 2012, in *Foro pad.*, 2014, I, 218, con nota di CECCHETTO, *Ammortamento « alla francese » e forma scritta nei contratti bancari: questioni vecchie e nuove* (secondo cui: « non è ipotizzabile un fenomeno anatocistico derivante dal piano di ammortamento alla francese del mutuo, in quanto il principio dell'interesse composto posto alla base del piano di ammortamento alla francese, nel rendere uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento, non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata »). Nello stesso senso, Trib. Verona, 24 marzo 2015; Trib. Arezzo, 24 novembre 2011; Trib. Padova, 23 febbraio 2009, *inedite*.

(9) Nel testo è riportata la massima espressa da ABF (Napoli), 5 maggio 2016, n. 4082, da ultimo ripresa da ABF (Napoli), 20 settembre 2017, n. 11342 (in entrambe ulteriori richiami). V. altresì, ABF (Milano), 12 gennaio 2016, n. 221; ABF (Milano), 14 aprile 2015, n. 2834.

tamento maggioritario. Si è sostenuto che nel piano di ammortamento alla francese, « ad ogni scadenza, gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata. In tal modo, quindi, [...] gli stessi interessi continuano a partecipare al computo degli interessi successivi proprio perché sono stati capitalizzati ». Con la conseguenza che la capitalizzazione composta, non dichiarata in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento, integra un anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. (10).

Un precedente contributo in dottrina spiega in modo comprensibile questa posizione. Punto di partenza di questa tesi è la censura dell'errore che si commette reputando che piano di ammortamento e piano di rimborso di un mutuo rateale siano la stessa cosa. Al contrario, il primo serve a quantificare quanta parte di ciascuna, singola rata rimborsa il capitale originariamente mutuato e quanto interesse ne paga. Il secondo serve a stabilire quante rate, di quale entità e con quale cadenza temporale servano, ad un tempo, a rimborsare una somma mutuata e remunerarla degli interessi corrispettivi. Dal piano di ammortamento si può risalire al piano di rimborso *per relationem*; ma è l'interesse che scaturisce dalla somma delle rate, detta montante, in rapporto al capitale prestato, a determinare il tasso effettivo da questi implicato. I contratti di mutuo solitamente indicano il solo piano di rimborso e il tasso dell'interesse corrispettivo, sicché al mutuatario non viene offerto un documento, seppur avente valenza negoziale, idoneo ad illustrare il tasso effettivo determinato dalla somma delle rate di ammortamento (dunque, del capitale) in confronto con il montante.

Si critica in tal modo la giurisprudenza anche di legittimità, secondo cui nei mutui alla francese gli interessi addebitati su ciascuna rata (del piano di rimborso) « non vengono capitalizzati fin dall'inizio per il solo

(10) Nel testo i passaggi rilevanti di Trib. Napoli, 13 febbraio 2018, n. 1558, *inedita* (cortesemente segnalata da uno dei difensori in giudizio). Da ultimo, nello stesso senso, Trib. Massa, 13 novembre 2018, *inedita*, secondo cui « il regime finanziario della capitalizzazione composta, adottato nella quasi totalità dei mutui predisposti con ammortamento alla francese concessi dagli istituti di credito, prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione di matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie (ovvero da formule, algoritmi) dotati della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive), in forza delle quali la sua adozione comporta necessariamente (fatta eccezione per le ipotesi di scuola di mutuo uniperiodale o di pattuizione di tasso d'interesse nullo, in concreto non configurabili nella casistica giudiziaria) un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell'applicazione di tale regime, gli interessi precedentemente maturati, a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi ».

fatto di essere computati a scalare nelle singole rate di ammortamento » (11). Secondo questa dottrina, infatti, applicare al mutuo rateale la regola di imputazione del pagamento prima agli interessi e poi al capitale, sebbene regola dell'ordinamento civilistico (*ex art. 1194 c.c.*), « produce un effetto anatocistico perché in generale contraria alla legge dell'interesse semplice che prevede o una unica capitalizzazione degli interessi al termine del periodo del finanziamento o che gli interessi non producano altri interessi » (12). Tale effetto anatocistico è vietato, in quanto la previsione dell'art. 1283 c.c. prevale su quella dell'art. 1194 c.c. che, avendo contenuto dispositivo, non può prevalere sulla prima, avente contenuto imperativo.

Si ritorna così alle conclusioni della prima giurisprudenza, dovendosi concludere che « risulta tautologico chiedere se il piano di ammortamento a quote di capitale costanti sia scevro dall'anatocismo. E esso, ovviamente, non può esserne depurato ». Sicché, anche riportando l'interesse a quello legale, si realizza comunque un anatocismo vietato che non può essere eliminato nemmeno riconfigurando il mutuo da rate costanti a capitale costante (13).

4. È infine controverso se il metodo alla francese, di per sé, possa dare corso ad interessi usurari. Il problema si pone in effetti quando, scaduta una rata comprensiva di interessi, la mora viene computata sull'intera rata anziché sulla sola parte relativa al capitale.

La giurisprudenza di merito ha sostenuto che, per effettuare il conteggio volto alla verifica del rispetto del tasso soglia di usura, occorre procedere al calcolo sull'intera rata, comprensiva a sua volta di interessi convenzionali (14). In questo caso, non si pone un problema di interessi anatocistici in quanto ai sensi dell'art. 3.1 Delib. CICR 9 febbraio 2000 (ma ad analoga conclusione di deve giungere anche alla luce dell'ultima versione dell'art. 120 t.u.b.) « nelle operazioni di finanziamento per le

(11) In questo senso Cass., 29 gennaio 2013, n. 2072.

(12) Così, COLANGELO (nt. 4), 4.

(13) Da ultimo, v. AGHILAR, *Ammortamento francese e anatocismo*, in www.verifiche-finanziamenti.it, pubblicato il 13 settembre 2018, il quale fornisce dimostrazione con strumenti di matematica finanziaria che l'effetto anatocistico è conseguenza dell'applicazione del regime dell'interesse composto (RIC) anziché semplice (RIS), e che lo stesso si determina in qualunque mutuo rateale, anche se con piano all'italiana, alla tedesca, o all'americana, sebbene in quello con piano alla francese risulti amplificato: si ritiene, infatti, che l'effetto anatocistico consegua alla corresponsione di interessi durante il rapporto anziché al termine. Per analoghe considerazioni Trib. Massa, 13 novembre 2018 (nt. 10).

(14) Trib. Perugia, 28 gennaio 2016, in *Corti umbre*, 2016, 315.

quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica ». In altri termini, essendo espressamente previsto che sugli interessi corrispettivi possano maturare gli interessi moratori, senza che ciò costituisca anatocismo illegittimo, ne deriva che il tasso degli interessi moratori è autonomo, e che non esiste ai fini del rispetto del tasso soglia, un tasso d'interesse composto derivante dall'applicazione del tasso di mora su quello corrispettivo (15). Con la conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui gli interessi moratori fossero di per sé dichiarati usurari, la nullità *ex art.* 1815, comma 2°, c.c. resterebbe circoscritta esclusivamente alla clausola che li prevede e non si estenderebbe *tout court* agli interessi corrispettivi (16).

A ben considerare, peraltro, il problema del superamento della soglia usuraria si pone non solo con riferimento al mutuo alla francese, ma necessariamente anche rispetto a quello all'italiana, pure questo con rate composte di capitale e interessi.

5. Per inserirsi nel dibattito relativo alla validità del mutuo alla francese occorre confrontarsi essenzialmente con il dubbio di sospetto anatocismo: come abbiamo visto, infatti, il problema di determinatezza non è in sé implicato dal piano di ammortamento, mentre quello di possibile usura è strettamente connesso a quello dell'anatocismo.

A tal fine, è opportuno partire dal rilievo che qualunque convenzione di rateizzazione fa godere al mutuatario delle intere somme mutate per un periodo inferiore di tempo rispetto all'ipotesi di restituzione in unica soluzione. È dunque scontato che il mutuo rateale debba risultare tanto meno costoso quanto più rapida è la restituzione del capitale: al crescere della frequenza delle rate, cioè della periodicità, pur a parità di tasso annuo e di durata del prestito, decresce il costo complessivo del finanziamento.

Risulta perciò di non immediata comprensione il perché la restituzione del medesimo mutuo in rate aventi la stessa periodicità e con medesimo tasso generi interessi complessivamente maggiori con un piano

(15) Ancora, Trib. Napoli, 13 febbraio 2018, n. 1558 (nt. 10).

(16) Ancora, Trib. Perugia, 28 gennaio 2016 (nt. 14).

alla francese, rispetto ad un piano all'italiana. Riprendendo l'esempio già fatto in apertura, se un mutuo da 100.000,00 Euro dovesse essere rimborsato in unica soluzione dopo dieci anni ad un tasso del 3% annuo, gli interessi ammonterebbero a 30.000 Euro. Lo stesso mutuo, ma rateale, genererebbe 16.500,00 Euro di interessi, se a capitale costante (all'italiana), e 17.230,51 Euro, se a rata costante (alla francese).

Dal punto di vista matematico, la spiegazione di tale discrepanza è che, mentre nel mutuo rateale a *capitale costante* la velocità di rimborso del capitale è (appunto) costante, nel mutuo a *rata costante* la velocità di rimborso del capitale subisce un'accelerazione nel tempo, ma gli interessi generati nel primo periodo sono comparativamente maggiori di quelli risparmiati nel secondo. L'effetto contrario si avrebbe perciò se la velocità si riducesse, anziché incrementare (17). Dal punto di vista giuridico, la giustificazione è meno agevole, perché, nella rata costante, la parte di pagamento destinata a capitale o a interessi è frutto di una convenzione (18), della cui legittimità — non correttezza logico-matematica — si può discutere. Non a caso, vi è un contrasto tra chi ritiene che tale maggior somma derivi, legittimamente, dalla costruzione della rata e chi, invece, ritiene che risulti da anatocismo.

Per affrontare questo problema, occorre un approfondimento sulle regole poste dal nostro ordinamento in materia di imputazione dei pagamenti ad interesse.

5.1. La regola che non consente al debitore di imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, è derogabile con il consenso del creditore (art. 1194, comma 1°, c.c.). È perciò certamente legittima la convenzione, presente nel mutuo alla francese come in quello all'italiana, che consente al debitore di imputare il pagamento della rata in

(17) È invece erroneo il convincimento che l'interesse cresce se maggiore è il numero di rate: per questa posizione Trib. Bari-Rutigliano, 29 ottobre 2008 (nt. 2), ma, *contra*, correttamente SILVESTRI e TEDESCO (nt. 2), 88.

(18) Di diverso avviso sembrerebbe Trib. Siena, 17 luglio 2014, in *Foro pad.*, 2015, I, 214 (con espressione tratta quasi pedissequamente da SILVESTRI e TEDESCO (nt. 2), 86) secondo cui « il mutuante non ha la possibilità di incidere sulla costruzione del piano di ammortamento o di determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi, essendo tale suddivisione già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo »; ed infatti « il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerava gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto ». Tale impostazione sembra tuttavia confondere, come si evidenzia nel testo, piano di ammortamento e piano di rimborso.

parte al capitale e in parte agli interessi, vale a dire il c.d. regime di interessi composto, anziché semplice.

Ciononostante, il dibattito precedente non si pone una questione, che è invece a mio avviso fondamentale: e cioè se la parte del pagamento imputata ad interessi possa anche riferirsi a quelli non ancora maturati o non ancora esigibili alla data del pagamento. Parte della giurisprudenza più sopra richiamata ha affermato che a ciò osta la regola secondo la quale i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (art. 821, comma 3°, c.c.). Al riguardo, va precisato che la regola dei frutti civili viene spiegata come deroga a quella dei frutti naturali, che si acquistano con la separazione, ed assume rilevanza quando nel godimento della cosa si succedano più titolari del diritto (19). È dunque una regola — non a caso collocata nel libro della proprietà — volta a definire l'entità e la spettanza del diritto, ma non la scadenza dell'obbligazione (20).

La materia degli interessi sui capitali, che sono frutti civili (21), è regolata anche dal libro delle obbligazioni: per la questione della decorrenza e, quindi, della scadenza degli interessi rilevano, in particolare, l'art. 1282 c.c., in materia di interessi corrispettivi nelle obbligazioni pecuniarie, e l'art. 1499 c.c., in materia di interessi compensativi (22). Queste previsioni consentono di affermare che, di norma, mentre gli interessi corri-

(19) E v. DE MARTINO, *sub art. 821, Beni in generale. Proprietà*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1968, 62; GAZZONI, *Manuale di diritto privato*⁶, Napoli, 1996, 192; nonché, da ultima, SGANGA, *sub art. 821, Dei beni in generale*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 2015, 390.

(20) In questo senso, FRAGALI, *sub art. 1815, Mutuo*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1966, 356 s.; nonché, con chiarezza, SGANGA (nt. 19), 390, ove osserva che «mentre nel caso dei frutti naturali la separazione è causa di perfezionamento della fattispecie acquisitiva, nel caso dei frutti civili l'acquisto si ha nel momento in cui la prestazione è dovuta, mentre la regola di *default* dettata dalla norma codicistica prevede solo il metodo, liberamente derogabile dalle parti, di divisione delle utilità tra proprietario e titolare del diritto di godimento». Sul punto si v. anche Cass., 27 febbraio 1987, n. 2109.

(21) Sono frutti civili gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni. E v. per ampi riferimenti storici e bibliografici, INZITARI, *sub art. 1282, Obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2011, 265 ss..

(22) In materia di compravendita, gli interessi compensativi sul prezzo, dovuti, salvo diversa pattuizione, anche se questo non sia ancora esigibile, hanno la funzione di compensare il venditore del mancato godimento della cosa già consegnata, nel caso in cui al compratore sia concessa una dilazione nel pagamento del corrispettivo (così, Cass., 24 aprile 2012, n. 6486). Agli interessi compensativi è riconosciuta funzione equitativa, appunto quella di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnata all'altra parte prima di riceverne la controprestazione (Cass., 11 maggio 2007, n. 10884). La norma, seppur specifica per la vendita, ha pacificamente applicazione generale e residuale: e v. Cass., 28 maggio 2007, n. 12401.

spettivi decorrono dal momento in cui il credito è liquido ed esigibile (23), quelli compensativi *decorrono* già dal momento in cui una parte gode dei frutti della controprestazione resa dall'altra parte, anche se il correlativo diritto di credito non è ancora divenuto esigibile. Nell'uno come nell'altro caso, l'*esigibilità* degli interessi è correlata a quella del credito principale. Tuttavia, la legge o il titolo possono escludere la decorrenza degli interessi corrispettivi o compensativi (24) e possono anche regolarne l'esigibilità (25).

Non vi è alcuna ragione perché questi principi non debbano essere applicati anche al mutuo. Perciò, nel mutuo non rateale il diritto agli interessi matura progressivamente nel corso del rapporto — nella misura convenuta o, in difetto, in quella legale — e diviene esigibile solo al termine convenuto per la restituzione del capitale; nel mutuo rateale, viceversa, il diritto agli interessi sorge e diviene in parte esigibile alla scadenza delle singole rate, in cui è esigibile il corrispondente capitale. Tale lettura è confortata dalla disciplina specifica del mutuo, che consente di chiedere la risoluzione del contratto anche nel caso di inadempimento degli interessi (art. 1820 c.c.): è evidente che la risoluzione del contratto (*recte*, recesso) (26) non avrebbe senso se l'inadempimento degli interessi avvenisse a capitale integralmente rimborsato, e dunque si tratta di norma che — come la precedente, che fa decadere il mutuatario dal beneficio del

(23) Sul requisito della liquidità negli interessi corrispettivi, v. l'analisi di LIBERTINI, voce *Interessi*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1970, 95, *ivi* a 104 s., osservando che, nonostante il brocardo *in illiquidis non fit mora*, non vi è ragione per la quale il godimento di un capitale illiquido non debba produrre interessi. È questa tuttavia la soluzione del codice civile, come già quella del codice di commercio, per poter dare soluzione unitaria anche ai problemi posti dai crediti nascenti da fatto illecito.

(24) E v. ad es., Cass., 14 febbraio 2007, n. 3336, in materia di interessi corrispettivi sull'assegno di mantenimento.

(25) In questo senso, Cass., 22 febbraio 2017, n. 4604; Cass., 9 novembre 2012, n. 19452; Cass., 22 dicembre 2011, n. 28204; Cass., 22 febbraio 2008, n. 4587; e in particolare Cass., 17 settembre 2008, n. 23789; Cass., 18 agosto 2004, n. 16082 (in materia di decorrenza del termine di prescrizione). In dottrina, v. INZITARI (nt. 21), 329 osservando — con particolare incisività — che « è evidente pertanto che, come del resto stabilito dallo stesso art. 1499 cod. civ. la maturazione di tali interessi debba avvenire dal momento in cui è maturato il presupposto dal loro sorgere e cioè vale a dire dal momento della consegna del bene fruttifero, mentre il momento dell'esigibilità non può che essere diverso e legato alla scadenza del debito principale, vale a dire al momento in cui diviene esigibile il credito relativo al prezzo ».

(26) E v. FRAGALI, *sub* art. 1819-1820, *Mutuo*, in *Commentario* Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, 432 s.

termine anche per inadempimento di una sola rata (27) — è logicamente applicabile ai soli mutui rateali (28).

Come accennato, la regola che correla l'esigibilità degli interessi a quella del capitale è derogabile dal titolo, cioè dalle parti del contratto. In tal senso, è sicuramente possibile prevedere che anche nel mutuo rateale gli interessi risultino esigibili solo dopo la restituzione dell'intero capitale mutuato. Meno sicuro è, invece, che sia legittima la prassi bancaria — diffusa in tutte le forme di rateizzazione, sia all'italiana sia alla francese — di ricorrere al c.d. preammortamento (29), e cioè di anticipare l'esigibilità (di una parte) degli interessi ad un momento anteriore non solo a quello in cui il capitale è esigibile, ma anche a quello in cui il medesimo, con il decorso del tempo, abbia generato i suoi frutti civili. Forzando il parallelismo tra frutti civili e naturali, è certo che il contadino può vendere la frutta sull'albero prima ancora che questa sia maturata (vendita di cosa futura), ma non può pretendere che venga raccolta quando ancora è solo in fiore.

Al riguardo conviene perciò chiedersi se, in generale, sia consentito al

(27) Pone l'accento sulla decadenza del beneficio del termine, App. Cagliari, 28 giugno 1991, in *Riv. giur. sarda*, 1993, 323. Dovendosi peraltro ritenere che il mutuo oneroso possa sempre essere risolto per inadempimento *ex art.* 1453 c.c., la norma speciale si ritiene come tale pensata per il solo mutuo gratuito (e v. Cass., 21 febbraio 1995, n. 1861; nonché FRAGALI (nt. 26), 432 s.).

(28) Implicitamente FRAGALI (nt. 26), 438.

(29) Non a caso l'istituto del preammortamento, e cioè il pagamento degli interessi prima ancora della stipula di contratto di mutuo e del ricevimento delle somme da parte del mutuante, è stato giudicato incompatibile con le norme di contabilità di stato (C. conti, sez. contr., 21 febbraio 1996, n. 39). E v. anche Cass., 26 novembre 1964, n. 2789, in *Giur. it.*, 1965, I, 1, 386, secondo cui — trattandosi di contratto reale — gli interessi cominciano a maturare solo dalla consegna della somma.

Per quanto si osserverà nel testo, non appare quindi condivisibile l'opinione — sia pure espressa in un passaggio molto rapido da LIBERTINI (nt. 23), 125, nt. 130 — secondo cui la derogabilità del criterio legale di maturazione dei frutti civili (giorno per giorno) comporterebbe anche l'ammissibilità del patto di maturazione anticipata degli interessi, purché non sia usurario e purché in caso di anticipato adempimento del credito l'interesse già corrisposto sia ripetibile. Del tutto non convincente è l'opinione di DE POLI, *Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento*, a cura di Cuffaro, Bologna, 2005, 55, secondo cui l'anticipazione degli interessi sarebbe ammissibile in quanto il mutuante potrebbe essere ricompensato della privazione del danaro in modo diverso dalla semplice corresponsione delle utilità del godimento della somma o della cosa. Si trascura, infatti, che il modo corretto e trasparente con cui regolare tale corresponsione è la determinazione del tasso di interesse, in modo agevolmente comprensibile per il mutuatario (e v. art. 117, comma 4°, t.u.b.), non la decorrenza degli interessi. Contro queste posizioni, v. FRAGALI (nt. 20), 356 s., osservando che "mal si difende" l'opinione che ammette l'esigibilità anticipata degli interessi non ancora maturati, in quanto nemmeno la maturazione rende esigibili gli interessi, che di norma divengono tali solo al decorso di un anno dalla maturazione stessa.

debitore e al creditore di accordarsi perché gli interessi corrispettivi o compensativi siano pagati prima che sorgano come frutti civili del capitale. Si immagini che in una vendita commerciale il venditore conceda una dilazione di pagamento di centottanta giorni, a condizione che il compratore versi anticipatamente tutto l'interesse convenzionale sulla dilazione. Si tratta evidentemente di una pretesa bizzarra, in quanto il pagamento anticipato degli interessi convenzionali altro non è che una riduzione del capitale per il quale sussiste la dilazione di pagamento. Non può operare, in questo caso, la norma di imputazione dell'art. 1194 c.c., perché quella norma si riferisce al pagamento di obbligazioni *scadute ed esigibili* (30), quale — ovviamente — non può considerarsi quella per interessi corrispettivi o compensativi di un capitale che non abbia ancora generato i propri frutti civili. Ne consegue che, al completamento del pagamento comprensivo degli interessi, il compratore avrà titolo per esigere dal venditore la restituzione di una parte di questi ultimi, corrispondente alla differenza tra la somma pagata anticipatamente e quella che si sarebbe determinata sulla minor somma effettivamente dilazionata al tasso di interesse convenuto (31). Si aggiunga che, poiché il termine è — di norma e presuntivamente — posto nell'interesse del solo debitore (art. 1184 c.c.), questi può — salvo espressa convenzione contraria — adempiere in ogni momento all'obbligazione, evitando la formazione degli interessi. In questo caso, perciò, o la somma versata anticipatamente a titolo di interessi si imputa a capitale, come reputo corretto, o è indebita e va ripetuta aumentata a sua volta dei frutti e degli interessi, dal pagamento o dalla domanda, a seconda che il creditore fosse o meno in buona fede (art. 2033 c.c.) (32), o — quanto meno — è ripetibile a titolo di ingiustificato

(30) E v. Cass., 26 maggio 2016, n. 10941, secondo cui il principio di cui all'art. 1194 c.c. postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi *ex art.* 1282 c.c.; v. anche Cass., 19 aprile 2002, n. 5703, in motivazione. In argomento v. pure, dando per scontata tale questione, DI MAJO, *sub art.* 1193-1195, *Adempimento in generale*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1994, 332 ss.

(31) Si immagini che Tizio acquisti merci da Caio per 50.000,00 Euro, con una dilazione di pagamento a centottanta giorni ed un interesse del 3% al semestre. Al centottesimo giorno sarà quindi dovuta la somma di Euro 51.500,00, di cui 1.500,00 a titolo di interesse. Ove mai questa somma sia corrisposta prima del decorso del tempo della dilazione, il capitale sul quale gli interessi si formano sarà di Euro 48.500,00 e l'interesse da corrispondere alla fine sarà Euro 1.455,00. Il compratore richiesto di pagare Euro 51.500,00 potrà opporre di dovere solo Euro 51.455,00 e, ove abbia corrisposto maggiori somme, potrà ripeterle siccome indebite.

(32) Sulla questione se la percezione di un interesse non dovuto e che il percettore sa essere indebito escluda la buona fede e determini la formazione di interessi a vantaggio del mutuatario, v. INZITARI (nt. 21), 330.

arricchimento, come suggerito dallo stesso art. 1185, comma 2°, c.c. in materia di *interusurium* (33).

Queste considerazioni possono estendersi *de plano* anche al mutuo e al preammortamento. Può perciò affermarsi che, pur potendosi convenire una scadenza convenzionale dell'obbligazione per interessi, non può tuttavia ritenersi che il contratto possa imputare un pagamento ad un interesse che non si sia ancora formato come frutto civile del capitale. Il pagamento, pur dichiarato destinato ad interessi, non può essere imputato altro che a capitale. Pertanto, l'ammontare del capitale sul quale si computa l'interesse al tasso convenuto deve rideterminarsi in una cifra inferiore (pari al capitale mutuato meno il preammortamento) e i maggiori interessi apparentemente maturati e corrisposti vanno anche questi imputati a capitale, fino a sua completa estinzione. Gli interessi corrisposti in eccesso rispetto a quelli che dovevano computarsi sul capitale (ridotto del preammortamento) vanno restituiti siccome indebiti.

Il risultato appena raggiunto ha una rilevanza anche in relazione alla valutazione dei mutui rateali all'italiana e alla francese, frequentemente caratterizzati dal preammortamento e, comunque, sempre, dalla rata composta di capitale ed interessi. Mentre nel piano del mutuo all'italiana, la rata si forma addizionando alla quota costante per capitale tutto (e non più del) l'interesse maturato nel periodo sul capitale mutuato, e non si pone perciò il dubbio che vi sia pre-ammortamento di interessi non ancora formati, nel piano del mutuo alla francese o — *a fortiori* — alla tedesca potrebbe darsi il caso di una imputazione convenzionale sulla rata per interessi non ancora effettivamente maturati, per effetto del decorso del tempo, sul capitale mutuato. Ove fosse verificato che nel piano di ammortamento è stata costruita una rata che comprende — soprattutto all'inizio — una quota per interessi eccedente quelli effettivamente maturati, le somme versate per interessi anticipatamente alla loro decorrenza dovrebbero imputarsi a rimborso del capitale e, conseguentemente, modificarsi tutte le successive imputazioni, con la possibilità che — alla restituzione integrale del capitale — vi sia anche un indebito sugli interessi corrisposti.

5.2. Chiarito che il pagamento degli interessi prima della loro formazione equivale a restituzione del capitale, si può compiutamente affrontare

(33) A norma dell'art. 1185, comma 2°, c.c., in materia di obbligazioni a termine, il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine, ma può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.

la questione del sospetto anatocismo, che parte della letteratura — sebbene contrastata dalla giurisprudenza prevalente — definisce “ontologico” in qualsiasi mutuo a regime di interessi composto, e soprattutto in quello alla francese. La discussione di questo profilo richiede alcune conoscenze di matematica finanziaria; è possibile tuttavia renderla accessibile anche a chi non ne possiede, attraverso espedienti discorsivi.

È risaputo che il valore attuale della moneta è superiore a quello futuro, per effetto del c.d. vantaggio della liquidità. È perciò intuitivo che gli interessi, se corrisposti insieme alle rate di capitale, hanno un valore finanziario diverso tra loro: un euro di interessi versato al primo anno di rapporto vale di più di un euro versato l'ultimo anno, in quanto quel medesimo euro potrà essere immediatamente reinvestito da chi lo possiede e generare una rendita finanziaria tanto più redditizia quanto più lungo è il tempo dell'investimento. Non a caso, la disciplina sull'appostazione in bilancio dei debiti, dal 2015, esige — in conformità della direttiva europea di settore — l'adozione del « criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale » (art. 2426, n. 8, c.c.): l'impiego di questo criterio consente così la rilevazione degli interessi sulla base del tasso di rendimento effettivo dell'operazione, e non sulla base di quello nominale.

Si può dimostrare che la rendita finanziaria sugli interessi anticipatamente corrisposti determina un vantaggio per la banca equivalente alla produzione di interessi sugli interessi e, cioè, all'anatocismo: non a caso, si applica un fattore di sconto sulle rate semestrali, quando il tasso è definito su base annuale (34). Si ipotizzi, per mera semplicità della dimostrazione, che per versare gli interessi alle singole scadenze il mutuatario debba ricorrere ad un'apertura di credito — con la medesima banca che gli eroga il mutuo — per somma complessivamente pari a quella dovuta a tale titolo, al medesimo tasso di interesse del mutuo, da restituire al termine del mutuo: le somme percepite a titolo di interessi nel mutuo sono prelevate

(34) E v. sul punto Cass., 27 febbraio 1987, n. 2109 (nt. 20), secondo cui « qualora il piano di ammortamento di un mutuo bancario comporti il pagamento di ratei semestrali di ammontare uguale ed a tasso di interesse annuo fisso, l'applicazione di un fattore matematico di correzione alle rate di rimborso per tener conto dell'ulteriore vantaggio economico che può derivare all'istituto creditore dal conseguimento degli interessi sulle somme percepite alla scadenza del primo semestre non è in contrasto col disposto dell'art. 821, 3° comma, c.c. (che prevede l'acquisto dei frutti civili giorno per giorno in ragione della durata del diritto) non attenendo al ragguglio giornaliero dell'importo annuale degli interessi ma alla determinazione del capitale su cui calcolare gli interessi (cioè sull'intera somma dovuta all'inizio dell'anno ovvero, per il secondo semestre, sulla minor somma ottenuta riducendo quella originaria dell'importo versato alla scadenza del primo semestre) ».

dall'apertura di credito e generano, perciò, interessi, legittimamente, man mano che la disponibilità del conto viene utilizzata. È evidente nell'esempio che le somme che la banca eroga nell'apertura di credito — e che la medesima incassa per interessi — generano interessi. Ma il discorso non cambia anche se le somme pagate per interessi non sono prestate al mutuatario dalla banca: il mutuatario infatti si priva di una liquidità che gli avrebbe generato una rendita finanziaria, della quale invece si giova la banca.

Acquisito dunque che la costruzione di una rata imputata in parte a capitale e in parte ad interessi determina, in senso economico, la formazione di interessi su interessi, occorre comprendere se si tratti di anatocismo vietato. Come noto, la legge prescrive che gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (art. 1283 c.c.) (35). In altri termini, gli interessi scaduti possono legittimamente generare altri interessi, senza che si incorra nel divieto di anatocismo, a condizione che tali somme restino nella disponibilità del debitore e vi sia domanda giudiziale o convenzione posteriore. *Nulla quaestio* peraltro se gli interessi vengono tempestivamente corrisposti e determinano una rendita finanziaria nelle mani del creditore.

(35) Com'è noto, per risolvere il dubbio se l'anatocismo fosse permesso da un uso (negoziale o normativo) nell'ambito dei rapporti bancari in conto corrente dovette intervenire il legislatore nel 1999, stabilendo (all'art. 120, comma 2°, t.u.b.) che gli interessi passivi sui conti correnti potevano essere capitalizzati periodicamente (di regola di trimestre in trimestre), purché lo stesso si facesse anche per gli interessi creditori. L'art. 120 t.u.b. venne tuttavia capovolto dalla l. 27 dicembre 2013, n. 147, prevedendosi « che: *a*) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; *b*) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale ». Secondo il testo dell'art. 120 t.u.b. vigente fino al 2016, pertanto, gli interessi bancari maturavano giornalmente, ma la banca aveva il diritto di chiederne il pagamento solo al momento della chiusura del rapporto, non potendo prima di tale momento reputarsi il credito liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1194 c.c. Su questo regime, in luogo di molti, v. MORERA e OLIVIERI, *Il divieto di capitalizzazione degli interessi bancari nel nuovo art. 120, 2° comma, t.u.b.*, in questa *Rivista*, 2015, I, 286.

L'attuale art. 120, comma 2°, t.u.b. — introdotto dall'art. 17-bis, d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, conv. in l. 8 aprile 2016, n. 49 — permette, nel rispetto del principio di simmetria tra conteggio degli interessi creditori e debitori, nei rapporti in conto corrente, di considerare scaduti ed esigibili gli interessi debitori maturati al termine di ciascun anno, con effetto dal 1° marzo dell'anno successivo (salvo che non si chiuda il conto, nel qual caso sono immediatamente esigibili); ciò non determina capitalizzazione degli interessi ai fini della produzione di ulteriori interessi corrispettivi, ma consente la produzione di interessi di mora (art. 120, comma 2°, t.u.b.).

Poiché non è dubbio che gli interessi maturati in relazione a ciascuna rata di mutuo sono esigibili per la parte di capitale oggetto di restituzione, risultando cioè scaduti, non è corretta la tesi che, anche nel mutuo rateale, afferma la necessità che gli interessi siano corrisposti solo al termine del rapporto, dunque, necessariamente secondo il regime di interessi semplice (36). Al contrario, come notato, la banca ha diritto di godere dei frutti degli interessi scaduti con ciascuna rata e, qualora tali interessi non vengano corrisposti dal debitore, può: *a*) chiedere la risoluzione del mutuo (art. 1820 c.c.); nonché *b*) gli interessi sugli interessi a far data dalla domanda giudiziale; oppure *c*) stipulare una convenzione in base alla quale gli interessi vengono concordemente capitalizzati per produrne altri.

Tanto chiarito è pur vero che sia nel mutuo all'italiana sia in quello alla francese, come praticati nella prassi, si determina una moltiplicazione degli interessi dovuti, *analogo* a quella che la norma sull'anatocismo vieta. Gli interessi che devono essere corrisposti, infatti, sono computati non sul solo capitale, di volta in volta, oggetto di restituzione, bensì sull'intero capitale mutuato: si crea così una rendita finanziaria non pattuita a favore della banca e un correlativo maggior costo occulto per il mutuatario.

Per chiarire il punto si riprenda l'esempio già fatto e si immagina che il capitale di Euro 100.000,00 anziché essere mutuato con un unico contratto, venga erogato con dieci diversi mutui da Euro 10.000,00 ciascuno, aventi scadenze rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, e così via fino al decimo anno. L'esempio consente di comprendere agevolmente che al decorso del primo anno solo il primo mutuo è scaduto e la banca ha dunque il diritto di pretendere solo il capitale e gli interessi ad esso corrispondenti. Gli interessi nel frattempo maturati anche sugli altri nove mutui non sono esigibili per l'ovvia ragione che non lo è ancora il relativo capitale.

Nulla cambia, anche se l'evidenza è minore, se anziché dieci mutui autonomi si immagina un unico mutuo rateale, che pur costituisce per il mutuatario un unico debito ai fini del computo del termine di prescrizione (37). Ed infatti non è in discussione che la banca formi progressivamente un unico credito per interessi che si accresce con il decorso del tempo, ma non potendo esercitare una pretesa se non sugli interessi formati in relazione alla rata scaduta (che costituiscono adempimenti

(36) Così invece, COLANGELO (nt. 4), 4 e AGHILAR (nt. 13), 40 ss. (del PDF). Analogamente, Trib. Massa, 13 novembre 2018, (nt. 10).

(37) E v. Cass., 8 agosto 2013, n. 18951; Cass., 30 agosto 2002, n. 12707; Cass., 3 febbraio 1994, n. 1110.

parziali), solo su questi può pretendere il vantaggio della liquidità e, perciò, eventualmente esigere ulteriori interessi *ex art.* 1283 c.c.

Se ne può trarre il corollario che la formazione delle rate di un mutuo in regime di interessi composti — all'italiana o alla francese — deve farsi addizionando ad una quota costante o variabile per capitale — determinata nel piano di ammortamento e comunque determinabile in base al contratto di mutuo — anche una somma per interessi, non eccedente la quota di quelli scaduti ed esigibili e, cioè, maturati sul capitale da restituire con la singola rata o con le precedenti. Operando tale criterio per ciascuna rata, si nota come, mentre la restituzione del capitale si attua per quote costanti o variabili, la corresponsione degli interessi deve avvenire per quote sempre crescenti: è la legge, dunque, ad implicare un coefficiente di sconto sulla corresponsione degli interessi che ne assicura l'equivalenza finanziaria.

Per converso, è evidente che tanto nel mutuo all'italiana quanto nel mutuo alla francese, come praticati nella prassi, il piano di rimborso a rate decrescenti o costanti realizza un'anticipazione degli interessi non ancora scaduti, creando una rendita finanziaria non pattuita a vantaggio della banca e un correlativo maggior costo occulto per il mutuatario. Come per il preammortamento, deve perciò ritenersi che il pagamento corrispondente ad interessi non scaduti o addirittura non maturati vada imputato a maggiore riduzione del capitale, con effetto a catena sul computo degli interessi successivi; o, come osservato, debba essere ripetuto come indebitato (dunque con i frutti e gli interessi maturati) o, quanto meno, a titolo di ingiustificato arricchimento come nell'*interusurium*. A risultato sostanzialmente analogo si giunge peraltro anche invocando la presenza di un costo occulto a carico del mutuatario-consumatore: a norma dell'*art.* 125-*bis*, comma 6°, t.u.b., infatti, sono nulle le clausole del contratto — senza che il contratto possa perciò risultare nullo — relative a costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato. Viceversa, ad un risultato molto più penalizzante per la banca si giungerebbe ove si ritenesse che la discrepanza tra tasso dichiarato e tasso effettivo rileva *ex art.* 117, commi 4° e 7°, t.u.b., dovendosi rideterminare il tasso convenzionale in quello minimo dei buoni del Tesoro. Oppure: che tale discrepanza rileva *ex art.* 1284, comma 3°, c.c., dovendosi perciò sostituire al tasso convenzionale quello legale.

6. Il ragionamento svolto consente, in definitiva, di confutare la tesi secondo cui i mutui ad interesse composto, all'italiana o alla francese,

determinino anatocismo vietato. Il dubbio, tuttavia, non è del tutto infondato, dovendosi affermare che:

a) nonostante la libertà negoziale nella formazione del piano di ammortamento e di quello di rimborso e nonostante la regola generale di imputazione dei pagamenti ad interessi prima che a capitale, le rate di mutuo non possono essere imputate ad interessi indipendentemente dal fatto che questi si siano formati, per effetto del godimento del capitale mutuato e del decorso del tempo, con conseguente necessaria censura delle convenzioni di preammortamento;

b) nel mutuo all'italiana, come in quello alla francese, si dà corso a pagamenti di interessi (alle volte non ancora sorti ma, comunque) non ancora esigibili, con un effetto di vantaggio della liquidità per la banca equivalente all'anatocismo, che impone — anche per la presenza di un costo occulto non concordato e non dichiarato — la revisione giudiziale del piano di ammortamento e, conseguentemente, il ricalcolo degli interessi sulla base della imputazione dei pagamenti a restituzione del capitale. Il mutuatario potrà dunque esercitare la pretesa di vedere ridotto il proprio debito per capitale ed interessi, oppure, a restituzione completata, potrà ripetere l'indebito. Inoltre, ricorrendone i presupposti potrà invocare la sostituzione del tasso convenzionale con quello minimo dei buoni del Tesoro o con quello legale.

Per completezza va, tuttavia, osservato che, se è vero che l'esigibilità degli interessi dipende di norma da quella del capitale e, pertanto, non può pretendersi l'interesse maturato in relazione a quote di capitale non ancora esigibili, è tuttavia legittimo a norma dell'art. 1282 c.c. e dell'art. 1499 c.c. *espressamente* convenire che gli interessi maturati siano considerati esigibili in un momento anche anteriore a quello in cui è esigibile il capitale. Sussistendo una tale convenzione e con la doverosa pubblicità del maggior costo nel contratto e nel TAEG, tanto un piano a capitale costante quanto un piano a rata costante potrebbero legittimamente operare. È bene tuttavia precisare che, rispetto alle formule attualmente praticate dal mercato bancario, gli interessi potranno essere anticipatamente corrisposti solo a condizione che siano già maturati, per effetto del godimento del capitale nel tempo. Fissato dunque nel contratto il piano di ammortamento del capitale, con quote costanti o variabili, il piano di riparto potrà addebitare per ciascuna rata una somma a titolo di interessi anche superiore a quella corrispondente al capitale oggetto di rimborso, purché non eccedente gli interessi complessivamente maturati sul capitale mutuato nel periodo di riferimento.

Solo con il rispetto di questo vincolo, l'autonomia negoziale può creare, in alternativa al piano di rimborso a rate crescenti (da ritenersi implicato dalle norme di legge non derogate), un piano a rate decrescenti o costanti.

NICOLA DE LUCA
*Prof. ass. di Diritto commerciale
nell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli"*